

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 1982

che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Dionex — Ion Chromatograph, model 10 » può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

(82/967/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 608/82 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera del 19 maggio 1982, la Germania ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « Dionex — Ion Chromatograph, model 10 », ordinato il 31 luglio 1981, utilizzato per stabilire gli effetti di precipitati acidi sulla vegetazione e sul suolo e, in particolare, per l'analisi quantitativa di numerosi componenti dell'acqua piovana, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 15 novembre 1982 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie;

considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è un cromatografo; che le sue

caratteristiche tecniche obiettive, quali la sensibilità delle analisi, nonché l'uso a cui tale apparecchio è destinato, ne fanno un apparecchio specificamente adatto alla ricerca scientifica; che, del resto, gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività scientifiche; che di conseguenza esso deve essere considerato un apparecchio scientifico;

considerando che dalle informazioni raccolte presso gli Stati membri risulta che apparecchi che abbiano valore scientifico equivalente all'apparecchio suddetto e che possano essere adibiti agli stessi usi non sono fabbricati nella Comunità; che di conseguenza è giustificato ammettere in franchigia l'apparecchio di cui sopra,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'importazione dell'apparecchio denominato « Dionex — Ion Chromatograph, model 10 », che costituisce oggetto della domanda della Germania del 19 maggio 1982, può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1982.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.